

## **PRIMO PIANO**

### **Crediti formativi 2014-2016: la Commissione concede una proroga**

La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 13 dicembre 2016, ha deliberato di consentire ai professionisti sanitari di completare il conseguimento dei crediti formativi relativi al triennio 2014-2016 entro il prossimo 31 dicembre 2017, nella misura massima del cinquanta per cento del proprio obbligo formativo, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.

I crediti acquisiti nel 2017, quale recupero del debito formativo del triennio 2014-2016, non saranno computati ai fini del soddisfacimento dell'obbligo formativo relativo al triennio 2017-2019.

La Commissione ha anche approvato il riconoscimento di crediti ECM ai professionisti che svolgono le sperimentazioni cliniche di cui al decreto del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004.

## **SANITA' LOMBARDA**

### **Perdura l'emergenza sangue**

Pur migliorando, la situazione di carenza di plasma negli ospedali della Lombardia non si è ancora risolta. La Regione, come ricordato nello scorso numero di Qui Ordine, ha attuato le misure necessarie a contenere il fabbisogno, e si rivolge agli operatori sanitari a contatto con il pubblico per continuare a diffondere l'invito alla donazione a tutti i cittadini, che potranno contattare, per informazioni sulle modalità da seguire, direttamente i Centri Trasfusionali degli ospedali.

## **UNIVERSITA'**

### **Anche i farmacisti possono specializzarsi in Patologia Clinica**

Sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 9 gennaio è stato pubblicato l'allegato al Decreto ministeriale 16 settembre 2016, che provvede al riordino delle Scuole di specializzazione con accesso ai laureati magistrali non medici. Nel testo viene accolto il parere a suo tempo fornito dalla FOFI di prevedere anche per i laureati in Farmacia e Farmacia industriale (Classe LM13) l'accesso alla Scuola di specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica clinica.

## **NORMATIVA**

### **Anche la farmacia privata può allestire il bevacizumab**

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n° 24 del 9/1/2017, ha riaperto, per chiuderla, la vicenda della preparazione del bevacizumab (Avastin) per l'uso intravitreale ai fini del trattamento della degenerazione maculare senile. Come è noto, si tratta di un uso off-label del farmaco, che nasce con l'indicazione del trattamento di alcune forme tumorali, concesso anche quando è stato introdotto sul mercato anche un farmaco con l'indicazione specifica (ranibizumab, Lucentis). Per l'utilizzo intravitreale, il bevacizumab va però preparato in siringhe monouso da 1 ml, prelevando il farmaco dal flacone e nel concedere l'uso off-label, l'AIFA aveva stabilito che tale preparazione andasse effettuata soltanto nelle farmacie ospedaliere. Contro tale decisione aveva fatto ricorso una farmacia privata di Brescia che per lungo tempo aveva eseguito questa preparazione magistrale. In prima istanza il TAR aveva respinto il ricorso ma, infine il Consiglio di Stato lo ha accolto. In estrema sintesi, il punto è che non è possibile distinguere tra farmacia ospedaliera e privata per questo aspetto, in quanto in entrambe operano farmacisti con la medesima qualifica professionale e che si attengono alle medesime Norme di buona preparazione. Si potrebbe semmai distinguere in base all'adeguatezza alle preparazioni sterili della dotazione tecnica del laboratorio, ma questo vale tanto per le farmacie private quanto per quelle ospedaliere. Inoltre, nel momento in cui l'uso off-label del bevacizumab è stato consentito, oltre che alle strutture pubbliche, anche ai centri specialistici privati, che non dispongono di farmacie ospedaliere, veniva meno anche l'argomentazione di ridurre al minimo l'intervallo tra preparazione e somministrazione del farmaco.

### **Grossista e farmacista ma senza sovrapposizioni**

Con la sentenza numero 151 del 2016, il TAR della Campania ha stabilito che anche quando la figura di titolare di farmacia e grossista coincidono nella stessa persona, non per questo le due attività possono essere considerate sovrapponibili. Come si legge nella sentenza, "Il titolare della farmacia in possesso anche di una autorizzazione alla distribuzione ben può, dunque, esplicitare entrambe le attività", ma utilizzando il codice univoco rilasciato alla farmacia e i locali della farmacia l'esercizio di farmacia e il codice univoco rilasciato per la distribuzione, nonché i magazzini oggetto dell'autorizzazione alla distribuzione, per l'esercizio dell'attività di distributore "con la rilevante precisazione, come detto, che nei magazzini della farmacia non possono essere stoccati i medicinali acquistati in qualità di distributore all'ingrosso, da conservarsi, invece, nel magazzino oggetto dell'autorizzazione alla distribuzione." Il giudice amministrativo ha altresì ricordato che il titolare grossista è tenuto a tutelare "gli interessi pubblici inerenti la tutela della salute". Il TAR campano si è così pronunciato respingendo il ricorso di un gruppo di titolari-grossisti contro il parere del Ministero della Salute che aveva appunto indicato la necessità di separazione tra le due attività.